

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **397/1990** (ECLI:IT:COST:1990:397)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **11/07/1990**; Decisione del **12/07/1990**

Deposito del **31/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **19/09/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16254**

Atti decisi:

N. 397

## ORDINANZA 12-31 LUGLIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Barbaglia Giovanni ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, "in quanto non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal Presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato", in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la questione già risolta da questa Corte con l'ordinanza n. 581 del 1989 di manifesta infondatezza viene riproposta dallo stesso giudice a quo, sull'avviso che, di fatto, in assenza di una legge che assicuri l'indipendenza dei giudici tributari sotto il profilo in oggetto, alcune autorità amministrative "ritengono - pur dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale - di poter determinare, peraltro senza alcun elemento di giudizio (ad es. numero dei ricorsi, difficoltà delle questioni da decidere e da motivare, adempimenti istruttori etc.) il tempo necessario per l'espletamento del mandato dei giudici tributari";

che va confermata la manifesta infondatezza della questione, non essendovi, nelle impugnate norme sul contenzioso tributario, alcuna disposizione di legge che preveda la censurata "autorizzazione" da parte di autorità amministrative nei confronti dei giudici tributari, la cui indipendenza risulta quindi sul punto pienamente assicurata da tali leggi ex art. 108, secondo comma, Cost.;

che, d'altra parte, ove sussistano, come assunto, possibili comportamenti diversi, non spetta a questa Corte censurarli, se non venga denunciata la illegittimità costituzionale delle altre norme di legge, sulle quali i provvedimenti relativi possano risultare eventualmente fondati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*